



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 49 seduta del 20-12-2019 alle ore 17:30

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2018, AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Assente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Assente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 4

GARBERI MARTINA

ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Alle ore 17,50 esce il consigliere comunale di maggioranza Sig.ra Federica Bolognese, per cui i presenti risultano essere 8.

Il Sindaco spiega l'argomento facendo presente che prima della fine dell'anno si deve provvedere alla revisione delle società partecipate che, nel caso di Sannazzaro, sono CLIR e CBL, mentre GAL LOMELLINA è in liquidazione. Precisa che, per quanto riguarda CLIR, sono state fatte delle rilevazioni per l'adeguamento alla Legge Madia e che quest'anno ci si esprimerà favorevolmente per la partecipazione al CLIR ed a CBL.

Uditi i seguenti interventi:

Fazzini Pierangelo, consigliere del gruppo di minoranza "Sannazzaro Civica e Democratica" chiede se vi sia un piano industriale di Clir portato a conoscenza dei soci e se vi sia un comitato di controllo.

Il Sindaco risponde che un piano industriale preciso deve ancora essere presentato, pertanto non esiste al momento; il comitato di controllo, invece, è istituito e funziona all'incirca dall'inizio dell'anno 2019.

Fazzini Pierangelo, in base alla sua esperienza presso Pavia Acque, ricorda che i verbali del comitato venivano inviati ai Soci. Si chiede se ciò succeda anche per CLIR. Evidenzia poi quanto letto nel dispositivo della delibera circa l'impegno della Giunta e dei responsabili ad effettuare ulteriori verifiche ed indagini in merito agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici di CLIR concludendo che forse ci sono ancora alcuni dubbi in merito.

Il Sindaco precisa che non ci sono dubbi, ma che diversi comuni soci di Clir hanno ricevuto una nota della Corte dei conti simile a quella ricevuta da Sannazzaro, per cui si è creata una Commissione apposita che approfondisca questa serie di tematiche e dia delle risposte al Consiglio Comunale.

Fazzini Pierangelo chiede quali saranno i tempi di queste risposte.

Il Sindaco risponde che si avranno nel primo semestre.

Fazzini Pierangelo chiede infine delucidazioni sulla partecipazioni indirette relative a CBL e, considerata la situazione di CLIR, ancora in assestamento, che va pertanto monitorata, anticipa l'astensione dal voto del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la deliberazione di CC n. 43 del 24.10.2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ove venne deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e si prese atto non sussistere le condizioni per procedere all'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni;

VISTO l'art. 20 TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3 T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTO il modello standard di atto di revisione periodica delle partecipazioni predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2018 emergono le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Sannazzaro de' Burgondi:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CLIR SPA	83001860184	6,76
CBL SPA	01967010180	5,84
GAL LOMELLINA SRL	02330760188	0,45

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CBL SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Cbl distribuzione Srl	01967020189	100%
Lomellina Gas Srl	02648220180	100%
Pavia Acque	02234900187	8,080739

s.c.a.r.l.		
Gal risorsa Lomellina S.c.a.r.l.	02683570184	17.391304

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI i bilanci delle sopra riportate società partecipate relative all'esercizio 2018 dai quali non emergono dati negativi;

RILEVATO altresì che come risulta dal bilancio consolidato approvato con deliberazione CC n. 35 del 26.09.2019 non emergono dati negativi;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società di cui sopra, bensì di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione di CC 43 del 24.10.2017 non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate, precisando altresì che:

- C.B.L. S.P.A. (vendita gas – gestione S.I.I.) è una Società che produce un servizio di interesse generale;
- G.A.L. LOMELLINA S.R.L., alla data del 31.12.2017 si era in attesa di indicazioni circa la sua liquidazione, mentre alla data odierna risulta in liquidazione, come da comunicazione prot. 13844 del 16.11.2018 e n. 13994 del 10.12.2019;

DATO ATTO che:

- CLIR – dapprima nella forma di consorzio di Comuni e poi nell'attuale veste societaria – assicura il servizio sul territorio comunale sin dal 1994 secondo il modulo dell'autoproduzione del servizio, al qual fine CLIR si è via via adeguata alle esigenze di conformazione formale e/o sostanziale progressivamente prescritte dalla complessa e stratificata evoluzione normativa che ha interessato il settore dei servizi pubblici, ed in particolare il modulo gestionale noto come in house providing;
- ancor prima dell'ultima riforma (cd Legge Madia, di cui al D.Lgs. 175/2016), il Comune ha chiesto ed ottenuto la contrattualizzazione del rapporto di servizio, formalizzato con atto in data 27 ottobre 2015 e con durata settennale (in scadenza al 1 novembre 2022), in cui le prestazioni ed i corrispettivi sono pertanto organicamente calibrate su un periodo temporale in linea con i contratti di durata affidati ad operatori sul mercato concorrenziale, prevedendo altresì un corrispettivo:
- determinato sulla base del numero di abitanti del Comune, con meccanismi di riduzione premiale – di anno in anno - per la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati (art. 12);
- aggiornato con periodicità annuale e sulla base di un piano di previsione dei costi del servizio per l'anno successivo, soggetto ad approvazione comunale (art. 12);
- soggetto a meccanismi finalizzati a garantire il controllo dell'equilibrio economico-finanziario, con meccanismi di compensazione o refusione in caso di deficit gestionale imputabile al soggetto gestore (art. 13);
- l'entrata in vigore della riforma cd Madia, in uno all'affinamento, da parte della giurisprudenza interna e comunitaria, dei requisiti richiesti per l'integrazione del modulo in house, ha formato oggetto di richieste di chiarimento e conseguenti rassicurazioni della società (da sempre costituita unicamente da soci pubblici) in ordine alla conformazione anche formale dell'ordinamento statutario alle regole declinate in materia, cui CLIR consta essersi nel frattempo adeguata, per quanto più avanti;
- sul piano degli equilibri economici della gestione, la società ha conosciuto un momento di crisi (con una significativa perdita nell'esercizio 2016), cui tuttavia gli organi societari – secondo le informazioni rese dagli stessi Amministratori della società – avrebbero prontamente fatto fronte con la presentazione di un piano di revisione straordinaria in conformità alla L. cd Madia (art. 14,

comma 2, D.Lgs. 175/2016), che - per quanto consta sulla base dei controlli che il Comune ha successivamente operato - è parsa risolutiva, posto che il bilancio per l'esercizio successivo ha chiuso con un risultato positivo (utile di 353.846,00), così come per l'esercizio 2018;

DATO ATTO, sul piano della configurabilità di una gestione *in house*, che:

1. lo Statuto oggi vigente prevede:
 - l'esclusività del capitale pubblico, (art. 5 e 6);
 - l'istituzione di un Comitato sul Controllo Analogo, (art. 12);
 - riconoscimento, ai Comuni soci, di poteri propulsivi e di veto sulle delibere degli organi sociali e del comitato di controllo analogo (art. 23 e art. 11); nonché di poteri di direttiva e di indirizzo vincolanti nei confronti dell'organo amministrativo (art. 18)
 - speculare ridimensionamento dei poteri dell'organo di amministrazione nelle scelte strategiche, con attribuzione di poteri e competenze propulsive e di proposta al Comitato di Controllo Analogo (art. 25);
 - vincolo a realizzare l'ottanta per cento del fatturato nell'espletamento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci (art. 4);
2. quanto al contratto di servizio, che pure è ritenuto elemento rilevante per il perfezionamento del sistema *in house*, si è dato atto più sopra della relativa stipula, secondo criteri che, quantunque non fosse ancora entrata in vigore la riforma cd Madia e possano pertanto essere ancora suscettibili di miglioramenti, già prevedono meccanismi intesi a garantire il Comune sul piano dell'efficienza e dell'economicità.

CONSIDERATO, per quanto sopra, che allo stato:

- sul piano del D.Lgs. 175/2016, non paiono intravedibili ragioni che giustificano il recesso dal modulo societario e dal sotteso contratto di servizio;
- in mancanza di giusta causa di recesso *ex lege* (neppure intravedibile sul piano della disciplina di diritto comune), e non essendo stati riscontrati specifici inadempimenti rispetto al contratto di servizio, l'interruzione unilaterale del rapporto di servizio potrebbe esporre il Comune al rischio di richieste risarcitorie o indennitarie per inadempienza o ingiustificato recesso dal contratto in essere;

RAVVISATA tuttavia la necessità ed opportunità di procedere a verifiche tecniche, organizzative ed economiche che, tenendo conto delle peculiarità del territorio e dei fabbisogni della collettività comunale, consentano di valutare possibili metodologie e soluzioni organizzative maggiormente idonee al raggiungimento di più alte prestazioni in termini di raccolta differenziata, riciclo dei rifiuti e di salvaguardia ambientale;

RITENUTO pertanto di demandare alla Giunta ed ai Responsabili degli Uffici l'acquisizione di tali indagini e verifiche, presentando, all'esito delle stesse, una motivata proposta al Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile della Struttura 4 "Servizi alla Persona e Affari Generali" e dal Responsabile della Struttura n. 2 - "Economico Finanziaria" ex art. 49 TUEL;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 8 votanti 6 favorevoli 6 contrari 0 astenuti 2 (Invernizzi, Fazzini)

DELIBERA

- 1)** di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2018 e come sopra meglio descritte, dando atto che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società di cui sopra, bensì di confermare quanto già previsto nella deliberazione di CC 43 del 24.10.2017 di revisione straordinaria, non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2)** di dare indirizzo alla Giunta ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi di avviare le indagini e verifiche di cui in parte premessa, riservandosi, all'esito delle stesse, ogni ulteriore valutazione;
- 3)** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alle società partecipate;
- 4)** di dichiarare con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 8 votanti 6 favorevoli 6 contrari 0 astenuti 2 (Invernizzi, Fazzini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante la necessità di provvedere in merito.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL
31/12/2018, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 17-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4
SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
F.to Marinella Fassi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 17-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 17-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **23-01-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 20-12-2019

Addì 23-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)